

SCHEDA PROPOSTA DELIBERATIVA

SETTORE: TURISMO WATER FRONT E RIQUALIFICAZIONE DEMANIO

PROPOSTA DELIBERATIVA N. 15 del 23/01/2017

Oggetto: L.R. 30 LUGLIO 2015, N. 13, E L.R. 25 MARZO 2016, N. 4, DESTINAZIONE TURISTICA "ROMAGNA" RELATIVA ALL'AREA VASTA A FINALITA' TURISTICA DELLE PROVINCE DI RIMINI, FORLI-CESENA, RAVENNA E FERRARA. APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI STATUTO E RICHIESTA DI ADESIONE.

DA ADOTTARE	CON VOTAZIONE	DA PUBBLICARE
con voto palese	a maggioranza qualificata	quindici giorni

Estensore proposta:	Dirigente Responsabile del Procedimento:
Dirigente Settore Turismo Water Front e Riquilificazione Demanio Catia Caprili	Dirigente Settore Turismo Water Front e Riquilificazione Demanio Catia Caprili

ASSESSORE PROPONENTE:

Andrea Gnassi

SCHEDA PROPOSTA DELIBERATIVA
n. 15 del 23/01/2017

OGGETTO: L.R. 30 LUGLIO 2015, N. 13, E L.R. 25 MARZO 2016, N. 4, DESTINAZIONE TURISTICA "ROMAGNA" RELATIVA ALL'AREA VASTA A FINALITA' TURISTICA DELLE PROVINCE DI RIMINI, FORLI'-CESENA, RAVENNA E FERRARA. APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI STATUTO E RICHIESTA DI ADESIONE.

PREVISIONE INTERVENTO/OPERAZIONE:

Con l'introduzione della L.R. n. 4/2016, che sostituisce la previgente L.R. n. 7/1998, la Regione persegue l'obiettivo generale di rilanciare il settore turistico, inteso come uno dei principali assi dello sviluppo economico regionale, attraverso l'introduzione di un approccio innovativo volto al superamento dell'ottica della promozione del prodotto turistico, a favore di un modello che ampli il concetto di destinazione turistica, valorizzando il mix di territori e prodotti di eccellenza dell'Emilia-Romagna. Per il perseguimento dei sopracitati obiettivi, la Regione, in esecuzione dell'art. 12 L.R. 4/2016, prevede l'istituzione di enti pubblici strumentali di enti locali ai sensi dell'art.11-ter del D.Lgs. n.118 del 2011, denominati "Destinazioni turistiche", per l'attuazione delle finalità turistiche di cui sopra istituite dalla Regione su proposte delle Province, a cui possono aderire gli enti locali, le Unioni dei Comuni qualora ad esse siano delegate le competenze in materia di turismo da parte dei Comuni, le Camere di commercio e qualsiasi altra amministrazione pubblica operante in ambito turistico, che rientri tra quelle indicate dall'Istat come pubbliche.

DESCRIZIONE INTERVENTO/OPERAZIONE:

L'intervento si propone di richiedere alla Regione Emilia-Romagna l'adesione alla Destinazione Turistica "ROMAGNA" quale nuovo sistema di promozione e valorizzazione turistica territoriale, secondo le direttive della succitata L.R. n. 4/2016.

MODALITA' E TEMPI DI ATTUAZIONE:

L'accordo sottoscritto fra il Comune di Rimini e la Regione Emilia-Romagna avrà validità a partire dalla sottoscrizione stessa fino ad eventuale recessione anticipata o estinzione della Destinazione Turistica.

Il recesso dei Comuni, delle Unioni di Comuni e delle amministrazioni non territoriali ha effetto al 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui è avvenuto, se intervenuto entro il 30 giugno, altrimenti ha effetto dal 1° gennaio del secondo anno successivo. L'ente che recede resta comunque obbligato per tutte le obbligazioni assunte fino alla data del recesso.

COSTI E MEZZI FINANZIARI:

Gli oneri derivanti dall'adesione in oggetto, in particolare la quota annuale di adesione di cui all'art. 5 dello Statuto sopraindicato, troveranno copertura finanziaria nel capitolo 21990, attualmente denominato "Progetti di Promozione e Commercializzazione Turistica L.R. 7/98 (Unioni di Prodotto)" che ha una capienza di € 53.900,00 e, qualora la stessa non fosse sufficiente, nell'ambito delle risorse assegnate nei rispettivi capitoli riconducibili al Centro di Responsabilità 03 (U.O. Turismo).

INTERESSE PUBBLICO PERSEGUITO:

L'interesse pubblico perseguito è quello di rilanciare il settore turistico, inteso come uno dei principali assi dello sviluppo economico regionale, attraverso l'introduzione di un approccio innovativo volto al superamento dell'ottica della promozione del prodotto turistico, a favore di un modello che ampli il concetto di destinazione turistica, valorizzando il mix di territori e prodotti di eccellenza dell'Emilia-Romagna.

CONSIDERAZIONI ED ELEMENTI UTILI PER LA DISCUSSIONE DELL'ARGOMENTO:

//

Il Dirigente Settore Turismo, Waterfront e
Riqualificazione Demanio
(Dott.ssa Catia Caprili)

OGGETTO: L.R. 30 LUGLIO 2015, N. 13, E L.R. 25 MARZO 2016, N. 4, DESTINAZIONE TURISTICA "ROMAGNA" RELATIVA ALL'AREA VASTA A FINALITA' TURISTICA DELLE PROVINCE DI RIMINI, FORLI'-CESENA, RAVENNA E FERRARA. APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI STATUTO E RICHIESTA DI ADESIONE.

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATE:

- la L.R. 30 luglio 2015, n. 13, "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città Metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni", ed in particolare l'art.48, ai sensi del quale le funzioni in materia di turismo delegate dalla Regione alle Province "possono essere esercitate d'intesa fra gli enti competenti nell'ambito delle aree vaste a finalità turistica, come individuate dalla legge regionale di revisione della Legge Regionale n.7 del 1998";
- la L.R. 25 marzo 2016 n. 4, entrata in vigore il 9 aprile u.s. e successive modificazioni, recante disposizioni su "Ordinamento turistico regionale – sistema organizzativo e politiche di sostegno alla valorizzazione e promocommercializzazione turistica. Abrogazione della legge regionale 4 marzo 1998, n. 7 (Organizzazione turistica regionale – Interventi per la promozione e la commercializzazione turistica)";

CONSIDERATO:

- che con l'introduzione di questa nuova normativa, che sostituisce la previgente L.R. n.7/1998, la Regione persegue l'obiettivo generale di rilanciare il settore turistico, inteso come uno dei principali assi dello sviluppo economico regionale, attraverso l'introduzione di un approccio innovativo volto al superamento dell'ottica della promozione del prodotto turistico, a favore di un modello che ampli il concetto di destinazione turistica, valorizzando il mix di territori e prodotti di eccellenza dell'Emilia-Romagna;
- che il tema della valorizzazione territoriale intesa come mix fra specificità territoriali ed eccellenze produttive, a cui partecipano tutti gli stakeholder di settore, attraverso un grande lavoro di squadra, è di fondamentale importanza nelle strategie di marketing turistico tese a raggiungere il posizionamento anche sui mercati più lontani, a conquistare nuovi mercati della domanda e ad aumentare la competitività dell'intera Regione;
- che per il perseguimento dei sopracitati obiettivi, la Regione, in esecuzione dell'art. 12 L.R. 4/2016, prevede l'istituzione di enti pubblici strumentali di enti locali ai sensi dell'art.11-ter del D.Lgs. n.118 del 2011, denominati "Destinazioni turistiche", per l'attuazione delle finalità turistiche di cui sopra istituite dalla Regione su proposte delle Province, a cui possono aderire gli enti locali, le Unioni dei Comuni qualora ad esse siano delegate le competenze in materia di turismo da parte dei Comuni, le

Camere di commercio e qualsiasi altra amministrazione pubblica operante in ambito turistico, che rientri tra quelle indicate dall'Istat come pubbliche;

- che l'ente Destinazione turistica deve essere dotato di personalità giuridica, di autonomia amministrativa, organizzativa, finanziaria e contabile finalizzati all'organizzazione della promo-commercializzazione del turismo d'intesa con la stessa Regione;

PRESO ATTO CHE:

- con Delibera del Consiglio Provinciale di Rimini n. 33 del 14.12.2016 è stata approvata la proposta alla Regione Emilia Romagna di istituzione dell'Area Vasta a finalità turistica ex Art. 48 della L.R. n.13/2015 e Art. 12 comma 1 L.R. 4/2016, coincidente con le Province di Rimini, Forlì-Cesena, Ravenna e Ferrara, con la motivazione che il territorio compreso tra dette Province, nel disegno prefigurato dalla Regione, presenta caratteristiche tali da costruire nel miglior modo logiche integrate di intervento e di collaborazione nella promozione;
- con Delibera del Consiglio Provinciale di Rimini n. 34 del 14.12.2016 è stata approvata la proposta alla Regione Emilia Romagna di istituzione della Destinazione Turistica "ROMAGNA" con sede legale in Piazzale Fellini 3 a Rimini, quale ente pubblico strumentale degli enti locali ai sensi dell'articolo 11-ter del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), dotato di personalità giuridica e di autonomia amministrativa, organizzativa, finanziaria e contabile, relativo all'ambito territoriale della sopraccitata Area Vasta a finalità turistica;
- con la suddetta delibera di Consiglio Provinciale di Rimini n. 34 del 14.12.2016 è stato altresì approvato lo schema di Statuto della Destinazione turistica "ROMAGNA" che regola e disciplina ogni aspetto relativo al suo funzionamento, allegato "A", quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

PRESO ATTO inoltre delle deliberazioni dei Consigli provinciali di Forlì-Cesena, Ravenna e Ferrara che hanno approvato la medesima proposta di istituzione dell'area vasta a finalità turistica e la relativa proposta d'istituzione della Destinazione Turistica "ROMAGNA";

RICHIAMATO l'incontro avvenuto il 17 novembre scorso tra la Regione Emilia Romagna, rappresentata dall'Assessore al turismo Andrea Corsini, la Provincia di Rimini, rappresentata dal Presidente Andrea Gnassi, ed i Comuni rappresentati dai Sindaci e dagli assessori delegati;

RITENUTO NECESSARIO richiedere alla Regione Emilia-Romagna l'adesione alla Destinazione Turistica "ROMAGNA" quale nuovo sistema di promozione e valorizzazione turistica territoriale, secondo le direttive della legge regionale n. 4 del 2016 "Ordinamento turistico regionale – sistema organizzativo e politiche di sostegno alla valorizzazione e promo-commercializzazione turistica. Abrogazione della legge regionale 4 marzo 1998, n. 7 (Organizzazione turistica regionale – Interventi per la promozione e la commercializzazione

turistica)”;

VISTO lo schema di statuto, allegato “A”, quale parte integrante e sostanziale del presente atto, che disciplina l’organizzazione e l’ordinamento giuridico della destinazione turistica nel rispetto delle disposizioni ex art. 11-ter del dlgs 118/2011, trasmesso dalla Direzione Regionale del Turismo con nota n. 666713 del 14.10.2016 tramite PEC in cui si invitano i Comuni intenzionati ad aderire alla Destinazione Turistica proposta dalla Provincia di riferimento, previa approvazione dello Statuto, a presentare domanda di adesione alla Regione Emilia Romagna;

CONSIDERATO che lo statuto prevede la disciplina della natura dell’ente, le finalità, le fonti di finanziamento, gli organi, il reclutamento del personale, le modalità di adesione e recesso, la gestione della contabilità e del bilancio e più in generale il funzionamento, nonché testualmente che:

- 1) la Destinazione turistica svolgerà le funzioni previste dalla legge regionale n. 4 del 2016, e ogni altra funzione in materia di turismo, conferita dalla Regione o dagli Enti pubblici aderenti, attraverso la predisposizione e approvazione del Programma Annuale di Attività Turistica dell’ambito di riferimento, che si articola in:
 - linee strategiche programmatiche per lo sviluppo della attività di promo-commercializzazione turistica di cui al comma 12, articolo 12 della legge regionale n. 4 del 2016;
 - programma di promo-commercializzazione turistica, di cui al comma 13, articolo 12 e all’art. 7, comma 2, lettera b), della legge regionale n. 4 del 2016;
 - programma turistico di promozione locale di cui all’art. 6 e all’art. 7, comma 3, lettera a), della legge regionale n. 4 del 2016;
- 2) i criteri che determineranno il peso di voti in assemblea saranno:
 - a) Numero di presenze turistiche (parametro prioritario con un valore del 40%);
 - b) Numero di posti letto (parametro prioritario con un valore del 40%);
 - c) Popolazione (con un valore del 10%);
 - d) estensione territoriale (con un valore del 10%);
- 3) le fonti di finanziamento saranno costituite:
 - dai finanziamenti assicurati dalla Regione per i programmi, i progetti e le iniziative di promo-commercializzazione di interesse regionale e locale ai sensi della L.R. n. 4/2016;
 - dalle quote di adesione annuale dei soci pubblici che aderiscono alla Destinazione;
 - dalle quote di partecipazione ai programmi di iniziative realizzati dalla Destinazione turistica;
 - dai contributi concessi dall’Unione Europea, dallo Stato, dalla Regione o da altri Enti pubblici;
 - da ogni altra entrata che concorra a incrementare il patrimonio della Destinazione turistica;

- da attività di fundraising da svolgersi nel rispetto della normativa vigente;

4) il personale sarà reperito prioritariamente fra il personale regionale distaccato ai sensi della L.R. n. 13/2015 presso le Province per funzioni inerenti il turismo, ovvero tramite procedure di comando o di mobilità del personale in servizio presso gli altri enti che vi partecipano e presso la Regione;

DATO ATTO che i Comuni della Provincia di Rimini e gli altri Enti pubblici territoriali e non territoriali aderiranno all'ente Destinazione Turistica "ROMAGNA" con una quota annuale che verrà successivamente definita secondo le modalità disciplinate dallo Statuto della Destinazione stessa;

RITENUTO OPPORTUNO procedere alla richiesta di adesione all'ente Destinazione Turistica "ROMAGNA" finalizzata allo sviluppo delle politiche turistiche territoriali congiunte;

PRESO ATTO inoltre che in esecuzione delle previsioni della legge regionale 4/2016, le Unioni di prodotto hanno proceduto al loro scioglimento e messa in liquidazione nell'anno 2016;

VISTO l'allegato parere espresso in data ____ dal collegio dei Revisori dei Conti ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b) punto 3) del T.U. n. 267/2000;

VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi rispettivamente dal Responsabile del Settore Turismo, Waterfront e Riqualficazione Demanio e dal Responsabile del Settore Risorse finanziarie, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del T.U.E.L.;

SENTITA la commissione consiliare in data ____

A VOTI espressi da __ Consiglieri presenti e votanti, con __ voti favorevoli ;

DELIBERA

per le motivazioni espresse in premessa, che si intendono qui integralmente trascritte:

1. di approvare, ai sensi della L.R. 25 marzo 2016 n. 4, la richiesta alla Regione Emilia-Romagna di adesione alla Destinazione Turistica "ROMAGNA", con sede legale in Piazzale Fellini 3 a Rimini, quale ente pubblico strumentale degli enti locali ai sensi dell'articolo 11-ter del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), dotato di personalità giuridica e di autonomia amministrativa, organizzativa, finanziaria e contabile, relativo all'ambito territoriale della sopracitata Area Vasta a finalità turistica, approvata con Delibera di Consiglio Provinciale n. 34 del 14.12.2016;
2. di approvare lo schema di Statuto della Destinazione Turistica "ROMAGNA" che regola e disciplina ogni aspetto relativo al suo funzionamento, allegato "A" quale parte

integrante e sostanziale del presente atto;

3. di dare atto che gli oneri derivanti dall'adesione in oggetto, in particolare la quota annuale di adesione di cui all'art. 5 dello Statuto sopraindicato, troveranno copertura finanziaria nel capitolo 21990, attualmente denominato "Progetti di Promozione e Commercializzazione Turistica L.R. 7/98 (Unioni di Prodotto)" che ha una capienza di € 58.057,50 e, qualora la stessa non fosse sufficiente, nell'ambito delle risorse assegnate nei rispettivi capitoli riconducibili al Centro di Responsabilità 03 (U.O. Turismo).
4. di trasmettere copia del presente provvedimento all'Assessore regionale al Turismo, al Servizio Turismo e Commercio della Regione Emilia-Romagna e al Servizio Turismo della Provincia di Rimini per il seguito di rispettiva competenza.

IL CONSIGLIO COMUNALE

RAVVISATA l'urgenza di provvedere a quanto disposto dalla L.R. n. 4/2016 affinché l'istituzione e l'operatività della Destinazione Turistica avvenga in tempo utile;

A VOTI

DELIBERA

Di dichiarare, con separata e unanime votazione, il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs 18.08.2000 n. 267

COMUNE DI RIMINI
SETTORE TURISMO WATER FRONT E RIQUALIFICAZIONE DEMANIO

**PARERE REGOLARITA' TECNICA ALLA PROPOSTA DELIBERATIVA DI C.C. n. 15
del 23/01/2017.**

Si esprime parere favorevole ai sensi dell'art. 49, comma 1 e 147bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., in ordine alla regolarità tecnica della proposta di cui trattasi.

IL Dirigente
Settore Turismo Water Front e
Riqualificazione Demanio
Catia Caprili
(firmato digitalmente)



Comune di Rimini

Direzione Risorse Finanziarie

Piazza Cavour, 27-47900 Rimini
tel. 0541 704245 - fax 0541 704255
www.comune.rimini.it
luigi.botteghi@comune.rimini.it
c.f.p.iva 00304260409

Rimini, 24/01/2017

Oggetto: Parere di regolarità contabile ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267/2000

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art.49 e art.147 bis comma 1 del D. Lgs. 267 del 18/08/2000 e s.m.i., sulla proposta deliberativa di C.C. n. 15 del 23/01/2017 avente ad oggetto: "L.R. 30 LUGLIO 2015, N. 13, E L.R. 25 MARZO 2016, N. 4, DESTINAZIONE TURISTICA "ROMAGNA" RELATIVA ALL'AREA VASTA A FINALITA' TURISTICA DELLE PROVINCE DI RIMINI, FORLI'-CESENA, RAVENNA E FERRARA. APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI STATUTO E RICHIESTA DI ADESIONE".

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Dott. Luigi Botteghi

(firmato digitalmente)